



Bando-tipo n. 3
Nota illustrativa

Disciplinare di gara

Procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

Sommario

1.	Premessa	3
2.	Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni (art. 2 Disciplinare)	4
3.	Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti (art. 3 Disciplinare)	5
4.	Durata dell'appalto e opzioni (art. 4 Disciplinare)	6
5.	Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione (art. 5 Disciplinare)	8
6.	Requisiti generali (art. 6 Disciplinare)	9
7.	Requisiti speciali e mezzi di prova e avvalimento (artt. 7 e 8 Disciplinare)	9
8.	Subappalto (art. 9 Disciplinare)	13
9.	Garanzia provvisoria (art. 10 Disciplinare)	14
10.	Contenuto della busta A -Documentazione amministrativa (art. 15 Disciplinare)	14
11.	Contenuto della busta B – Offerta tecnica e criteri di aggiudicazione (artt. 16 e 18 del Disciplinare)	15
12.	Contenuto della busta C – Offerta economica (art. 17 Disciplinare)	17
13.	Criterio di aggiudicazione (art. 18 Disciplinare)	18
14.	Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto (art. 23 Disciplinare)	21
15.	Clausola sociale.	23

1. Premessa

Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito, Codice) dispone che “L’ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti” (art. 213, comma 2) e che «*successivamente alla adozione da parte dell’ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi*» (art. 71), precisando ulteriormente che “*le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo*” (*ibidem*).

L’Autorità propone – unitamente al presente atto - il Bando-tipo n. 3 dedicato all’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Tale Bando segue, in ordine, l’adozione del Bando-tipo n. 1 sui servizi e le forniture in generale e il Bando-tipo n. 2 sui servizi di pulizia.

Come ormai consolidatosi con l’adozione dei primi bandi tipo, anche in questo caso il lavoro ha ad oggetto non già uno schema di bando bensì un Disciplinare-tipo, in considerazione della minore complessità del primo rispetto al secondo, nel quale si concentrano infatti le esigenze più avvertite dalle stazioni appaltanti di orientamento e standardizzazione. Non diversamente dagli altri schemi già adottati, il lavoro persegue l’obiettivo di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento a garanzia e promozione di efficienza, elevato *standard* di qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti (art. 213).

Il Disciplinare, ai sensi dell’art. 157 del Codice, prende in considerazione la sola procedura aperta di cui all’art. 60, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all’art. 95, comma 2, del Codice. Si rileva che – ai sensi dell’art. 157, comma 2 – al di sopra di € 100.000,00 si applicano le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del Codice.

Il Disciplinare, pur prendendo le mosse dal Bando tipo n. 1, che rappresenta la base del modello di tutte le procedure di gara volte all’affidamento di servizi di vario genere, presenta una complessità maggiore in ragione della specificità dell’oggetto. Tale documento si propone quale applicazione delle Linee guida n. 1. Alla luce di ciò, esso deve essere interpretato conformemente con le stesse. Anche la presente Nota illustrativa non si pone in alcun modo quale opzione alternativa alla lettura delle medesime Linee guida.

La presente Nota riporta esclusivamente le specificità dell’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, dovendosi rinviare alla Nota illustrativa del Bando tipo n. 1, per tutto quanto non diversamente disposto. Pertanto, tutto ciò che non è espressamente riprodotto o rappresentato in questa Nota si deve ricavare dalla consultazione congiunta dei due citati documenti.

La delimitazione dell’ambito di applicazione oggettivo del Bando tipo n. 3 si pone in relazione all’affidamento dei contratti nei settori speciali (Parte II, Titolo VI, capo I) e nei beni culturali (Parte II, Titolo VI, capo III).

In relazione ai settori speciali, l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura segue la medesima disciplina da applicare alle opere, quale si ricava dal combinato disposto degli articoli 8 e 114, commi 1 e 2 del Codice, in relazione al soggetto – amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore - e alla finalizzazione del lavoro – strumentale o non strumentale alle attività di cui agli articoli da 115 a 121. Pertanto se le opere sono escluse ai sensi dell’art. 8, ugualmente gli incarichi di ingegneria e architettura saranno da ritenere esclusi e l’utilizzo del Bando tipo non sarà da considerarsi vincolante. Viceversa, se le opere sono assoggettate al Codice, il Bando tipo sarà da considerarsi vincolante. Nello specifico, il disciplinare è vincolante per gli enti aggiudicatori aventi natura di amministrazioni aggiudicatrici a meno che gli appalti non siano strumentali ai settori speciali. Peraltro, come già osservato per i Bandi tipo n. 1

e n. 2, già pubblicati, si rinnova l'invito agli altri enti a utilizzare le parti del bando - tipo, nei limiti di compatibilità con la disciplina dei suddetti settori, al fine di contribuire a una maggiore standardizzazione dei bandi di gara.

In relazione al settore dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice di beni culturali), il Bando tipo è vincolante – nei limiti di compatibilità – in quanto il Codice detta una disciplina solo parzialmente in deroga, senza escludere espressamente l'applicabilità dell'art. 71. Appare, infatti, evidente che anche i servizi di ingegneria e architettura sui beni culturali richiedano delle specializzazioni del tutto peculiari come quelle richieste a restauratori, archeologi, etc. Per questo motivo, se ne raccomanda l'applicazione con gli opportuni adattamenti dovuti alle specificità del caso: ai contratti nei beni culturali si applicano, infatti, deroghe che riguardano i requisiti di qualificazione (art. 146), i livelli e i contenuti della progettazione (art. 147) e il collaudo (art. 150). Analogamente, l'art. 146 c. 3 del Codice prevede che per i contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, “considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento ...”.

Per concludere, il Bando-tipo è corredato di due allegati, volti a declinare e suggerire alle stazioni appaltanti possibili criteri qualitativi per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (All. 1), nonché a fornire un corrispondente schema di presentazione per l'offerta tecnica (all. 2). Tali schemi sono ricavati dalle Linee guida n. 1 nonché, per la parte relativa ai criteri ambientali, dal d.m. 11 ottobre 2017.

Si evidenzia, tuttavia, che per aspetti procedurali, quali, ad esempio, quelli connessi alle gare gestite con sistemi telematici, si dovrà integrare il disciplinare di gara con le norme sulla procedura e le altre indicazioni dettate dal Codice. L'opzione di porre in essere una gara telematica costituisce, di per sé, idonea motivazione a consentire una deroga al disciplinare, limitatamente agli aspetti che è necessario modificare per gestire la gara telematicamente.

Si precisa, ancora, che nel caso di sopravvenute modifiche o integrazioni normative che dovessero incidere su talune clausole del Disciplinare-tipo, le stesse dovranno intendersi sostituite dalle nuove disposizioni nelle more dell'aggiornamento del medesimo. In tal caso, non è richiesta la motivazione nella determina a contrarre per la eventuale deroga. L'Autorità integrerà il Bando-tipo per tener conto di dette modifiche, con annotazioni e aggiornamenti inseriti nel proprio sito web nella pagina dedicata.

Con riguardo alla progettazione si pone, infine, il tema della incompatibilità con l'affidamento, conseguente e successivo, della realizzazione dell'opera. In ragione dei vantaggi competitivi che possono derivare dall'aver progettato un'opera, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione, oggetto della gara di progettazione, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta.

2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni (art. 2 Disciplinare)

L'art. 34 del Codice stabilisce che le stazioni appaltanti contribuiscano al “conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi”.

Nell'edilizia pubblica si manifesta con particolare intensità l'incidenza della strategia del suddetto Piano d'azione per l'attuazione del quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta provvedimenti per l'uso efficiente delle risorse per il tramite dei criteri ambientali.

Insistono, in particolare, sul settore della progettazione i CAM adottati con d.m. 11 ottobre 2017 (in G.U. n. 259 del 6 novembre 2017) recante «*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*».

Vi sono tuttavia una serie di altri CAM la cui applicazione all'affidamento deve essere attentamente ponderata dall'amministrazione procedente. Tra questi, applicabili *ratione materiae*, si segnalano in particolare: il CAM adottato con d.m. 27 settembre 2017 (in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017) recante «*Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica*»; il CAM adottato con d.m. 28 marzo 2018 (in G.U. n. 98 del 28 aprile 2018) recante «*Servizio di illuminazione pubblica*»; il CAM adottato con d.m. 7 marzo 2012 (in G.U. n. 74 del 28 marzo 2012) recante «*Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento*».

Si rammenta che, ai sensi del citato art. 34, primo comma, le stazioni appaltanti sono tenute a recepire, nella documentazione tecnica e di gara, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei citati decreti. È opportuno che il recepimento dei CAM nella documentazione di gara sia reso evidente mediante precisa indicazione/richiamo delle parti dei CAM applicati, anche eventualmente attraverso una relazione tecnica o metodologica.

Qualora le stazioni appaltanti intendano valorizzare, tra i criteri di aggiudicazione dell'appalto, gli aspetti ambientali (cfr. art. 95, comma 6 del Codice), devono tenere in considerazione, ai sensi del citato art. 34, secondo comma, i criteri premianti definiti nei suddetti decreti (cfr. punto 18 del Disciplinare e allegato n. 1).

Con riferimento alla predisposizione dei documenti di gara, si evidenzia che, qualora la stazione appaltante richieda anche l'offerta tempo, è opportuno che la medesima inserisca nello schema di contratto specifiche penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata.

3. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti (art. 3 Disciplinare)

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice, oggetto dell'appalto sono i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE.

L'oggetto dell'appalto deve necessariamente essere specificato negli atti di gara mediante indicazione del *Common Procurement Vocabulary* (CPV).

Più nel dettaglio, rientrano nei servizi suddetti gli affidamenti di incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione (di servizi tecnici), coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi (di natura tecnica) che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento (artt. 24 co. 1, 31 co. 8 e 157). L'ambito oggettivo si completa altresì con le attività relative ai servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 (art. 46, co. 1 lett. d).

Nella tabella n. 1 la stazione appaltante riporta la descrizione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, i relativi importi e l'importo totale a base di gara

Si ricorda che i servizi di progettazione possono essere affidati ai soggetti di cui all'art. 46 solo quando non riguardino lavori di particolare rilevanza (cfr. art. 23, comma 2 del Codice).

Pertanto, è opportuno che la determina a contrarre chiarisca che si procede a bandire una procedura aperta per la selezione di un progettista in quanto il servizio di progettazione non riguarda lavori riconducibili all'art. 23, comma 2.

Con riferimento all'importo dell'appalto, l'art. 24, comma 8, del Codice, come modificato dal decreto correttivo 56/2017, stabilisce per il calcolo dei corrispettivi professionali, l'obbligo di utilizzo delle tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 «*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*». Tale articolo, infatti, stabilisce che i corrispettivi indicati nelle suddette tabelle «**sono utilizzati** dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento».

Per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione del corrispettivo degli incarichi professionali (cfr. Linee guida n. 1 parte III par. 2), nel Disciplinare sono state riportate specifiche tabelle (tabelle n. 2 e n. 5 – Categorie e tariffe) che le stazioni appaltanti devono compilare fornendo il dettaglio degli elementi utilizzati per il calcolo, in relazione al tipo di incarico.

In particolare, nelle colonne delle tabelle n. 2 e 5, vanno inseriti i parametri di cui agli artt. 3 e 4 del citato d.m. identificati sulla base delle tavole Z-1 e Z-2 allegate al medesimo, ossia:

- «categoria e ID delle opere» e «importo delle opere» per identificare il parametro V (tavola Z-1)
- «grado di complessità» che corrisponde al parametro «G» (tavola Z-1)
- «specificità della prestazione» che identifica il parametro «Q» (tavola Z-2)

A tali elementi si aggiunge la colonna relativa alle «spese e oneri» che la stazione appaltante definisce in base a quanto prescritto dall'art. 5 del d.m. citato.

All'esito delle operazioni individuate nel decreto citato, il disciplinare riporta l'importo posto a base di gara per i servizi oggetto d'appalto, al netto dell'IVA e oneri previdenziali e assistenziali.

Inoltre, in ragione del fatto che il corrispettivo degli incarichi viene calcolato sulla base del citato d.m., nel disciplinare non è stata riprodotta la clausola relativa ai prezzi di riferimento.

In ragione della natura intellettuale dell'oggetto dell'appalto, si segnalano talune specificità relative ai costi della manodopera ed agli oneri della sicurezza.

Per i servizi di natura intellettuale, in virtù dell'art. 95, comma 10 del Codice, gli operatori economici sono espressamente esonerati dall'onere di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali sulla salute e sulla sicurezza nell'offerta economica. Se ne è derivato che anche la stazione appaltante non è tenuta alla corrispondente separata stima dei costi della manodopera di cui all'art. 23, comma 16, nonché dei costi della sicurezza da interferenze anche alla luce dell'art. 26, comma 3 bis del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 che stabilisce che l'obbligo di redigere il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale (cfr. anche determina ex AVCP n. 3 del 5 marzo 2008).

4. Durata dell'appalto e opzioni (art. 4 Disciplinare)

Le Stazioni appaltanti stabiliscono la durata del contratto di appalto a seconda dell'oggetto dell'incarico. In taluni casi, infatti, la durata della prestazione sarà prestabilita e fissa, come nel caso della progettazione; in altri casi, si tratterà di una prestazione meramente accessoria e ancillare rispetto al contratto principale di esecuzione delle opere, come nel caso della direzione lavori o del collaudo o del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Inoltre, nel caso di affidamento di un pluralità di incarichi, sarà cura della stazione appaltante specificare durata e decorrenza di ciascuno di essi.

Nel caso in cui il bando preveda anche la formulazione di un'offerta tempo, la durata effettiva dell'appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Le Stazioni appaltanti, oltre a stabilire la durata del contratto, indicano nel bando le opzioni che incidono sul valore stimato dell'appalto.

Non appaiono applicabili *ratione materiae* taluni istituti, quali il rinnovo del contratto e quello della proroga tecnica. La prestazione intellettuale, infatti, è caratterizzata da unicità e irripetibilità e non permette di riscontrare la sussistenza dei caratteri di ripetibilità e standardizzazione che sono le premesse ricostruttive dei suddetti istituti.

Sono state invece mantenute le clausole facoltative di cui al Bando tipo n. 1 relative all'affidamento dei servizi analoghi ai sensi dell'art. 63 comma 5 del Codice e alle modifiche al contratto di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice (per la quale si è comunque esclusa la revisione prezzi), in quanto si ritiene che esse possano verificarsi nel concreto (punto 4.2 del Disciplinare.)

Per ulteriori approfondimenti in ordine ai servizi analoghi, si rinvia a quanto già esposto nella nota illustrativa del bando tipo n. 1 (pag. 13).

Quanto alla clausola relativa alle modifiche contrattuali disposte ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a), essa ha una portata generale, che comprende anche i servizi di ingegneria. È possibile, pertanto, un suo utilizzo anche per far fronte a modifiche contrattuali che, a prescindere dal loro valore monetario, conseguano ad un aumento del costo dell'opera progettata, a condizione che tali modifiche non cambino l'equilibrio economico del contratto e siano esattamente e motivatamente enucleati nel disciplinare di gara: portata, natura e condizioni delle eventuali modifiche contrattuali. Pertanto, nel caso in cui le stazioni appaltanti, dopo avere stimato l'importo dei lavori sulla base del progetto di fattibilità realizzato all'interno, si trovino nella condizione di dover rivedere il costo dell'opera nel corso dell'esecuzione dell'incarico, possono ricorrere alla clausola di cui all'art. 106, comma 1 lett. a).

Tra le opzioni è stata altresì prevista anche la clausola che consente alla stazione appaltante di riservarsi, solo in caso di importo superiore alla soglia, di affidare direttamente, in un secondo momento, l'incarico di direzione lavori e/o di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista, ai sensi dell'art. 157, comma 1 del Codice. Tale affidamento diretto è consentito a condizione che la stazione appaltante indichi le particolari e motivate ragioni che giustificano la sua scelta (cfr. parte IV, par. 2.2.1 delle Linee Guida n. 1).

Per calcolare il valore stimato dell'appalto ai fini della determinazione del superamento delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice (cfr. art. 23, comma 11 del Codice), la stazione appaltante deve ricomprendere anche l'importo degli incarichi sopra menzionati. In tale ipotesi, va da sé che si applicano le procedure dettate per gli incarichi sopra soglia comunitaria anche nel caso in cui la base d'asta (senza la direzione che ci si riserva di affidare direttamente al progettista incaricato) sia inferiore alla soglia di cui all'art. 35.

In generale, per la stima dell'importo dell'appalto ai fini della determinazione del superamento delle soglie, le stazioni appaltanti devono tener conto anche di tutte le opzioni di cui al punto 4.2 che potrebbero aumentare il valore dell'appalto medesimo, in futuro. Nel descritto calcolo, per la determinazione della soglia, devono essere inclusi anche gli oneri previdenziali e assistenziali, esclusi invece dall'importo a base di gara.

5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione (art. 5 Disciplinare)

Possono partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura i soggetti di cui all'art. 46 del Codice, in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.

Relativamente ai requisiti previsti dal d.m. 263/2016 preme sottolineare che si tratta di requisiti strutturali richiesti ai soggetti dell'art. 46, che si aggiungono ai requisiti di partecipazione tecnicamente intesi. Si consideri, a titolo di esempio, tra i requisiti di cui al d.m. 263/2016 rientra anche - in virtù della previsione dell'art. 24, comma 5 - la necessaria presenza dei cd giovani professionisti nella compagine dei raggruppamenti temporanei.

Nel Disciplinare, tuttavia, sono stati inclusi, oltre ai soggetti di cui all'art. 46 del Codice, anche i soggetti previsti dalla l. 22 maggio 2017 n. 81, recante «*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*» (cd Jobs act del lavoro autonomo). L'art. 12 della legge citata ha previsto che i professionisti liberi od associati possono:

- costituire reti di esercenti la professione,
- partecipare alle reti di imprese in forma di reti miste,
- costituire consorzi stabili professionali,
- costituire associazioni temporanee professionali.

Pertanto il Disciplinare ha inserito tra i soggetti ammessi a partecipare alle gare anche le aggregazioni tra liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria, prestatori di servizi di ingegneria stabiliti in altri stati membri aderenti al contratto di rete, nonché i consorzi stabili professionali. Tali soggetti - non contemplati nel d.m. 263/2016 ai fini dei requisiti di cui sopra - non sono destinatari di alcuna disciplina circa i requisiti strutturali; pertanto si è posto l'interrogativo se estendere ad essi la disciplina del d.m. citato secondo criteri di analogia ovvero non richiedere nulla in considerazione della omissione di legge. E' stato preferito l'orientamento più rispettoso del dettato normativo; pertanto sono stati richiesti, esclusivamente, i requisiti generali e di idoneità professionale richiesti dal Codice (oltre ai requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa).

Tra i soggetti non contemplati per i requisiti del d.m. 263/2016, rientrano peraltro ancora i professionisti esteri, individuati come prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Con riguardo alla possibilità dei concorrenti di partecipare in forma di raggruppamento costituendo, si osserva che l'art. 48, comma 8 del Codice dispone che "è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti", obliterando il rinvio anche ai soggetti dell'art. 46. Una lettura letterale eccessivamente rigorosa di tale articolo non consentirebbe l'accesso alla gara dei raggruppamenti costituendi. Invero, il Bando tipo ha optato per una lettura sostanzialistica della norma, interpretando l'art. 48, comma 8, quale principio generale applicabile a tutte le gare.

Si segnala che la facoltà, prevista dall'art. 45, comma 3, del Codice, per le stazioni appaltanti di imporre ai raggruppamenti di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del medesimo, è stata ritenuta applicabile anche nel caso di specie ancorché la stessa non sia riprodotta dall'art. 46. Tanto l'interpretazione letterale

quanto quella sistematica consentono infatti di considerarla una norma rivolta a tutti gli operatori economici, non esclusi i prestatori di servizi di ingegneria e architettura.

Si segnala infine che, in caso di affidamento di incarichi di servizi di architettura e ingegneria relativi a interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, le stazioni appaltanti inseriscono nell'elenco dei soggetti ammessi anche i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi dell'art. 46, comma 1 lett. a) del Codice.

6. Requisiti generali (art. 6 Disciplinare)

Le disposizioni contenute nel paragrafo rubricato “*Requisiti generali*” richiamano le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice e dalla normativa vigente in tema di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.

La formulazione del paragrafo è volutamente sintetica tenuto conto dell'esistenza del DGUE e del suo richiamo nello specifico punto del disciplinare relativo al contenuto della Busta A.

A differenza del bando tipo n. 1, è stata eliminata la clausola relativa alla richiesta di autorizzazione per gli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle *black list* perché l'art. 8, comma 10 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90 ha abrogato l'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010 che richiedeva tale autorizzazione ai fini della partecipazione alla gara.

Parimenti, è stata espulsa dalle condizioni ostative alla partecipazione, la clausola relativa alla iscrizione alla *white list*, in quanto nella specie trattasi di attività non ricomprese tra quelle rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

7. Requisiti speciali e mezzi di prova e avvalimento (artt. 7 e 8 Disciplinare)

Il Disciplinare contiene indicazioni in ordine ai requisiti speciali di partecipazione alla gara e alle modalità con cui gli stessi possono essere richiesti e comprovati, tenendo conto anche delle previsioni dell'allegato XVII del Codice.

I requisiti di idoneità professionale sono stati declinati sia con riferimento agli operatori economici, sia con riferimento ai professionisti del gruppo di lavoro.

Per gli operatori economici sono stati richiesti i requisiti del d.m. 2 dicembre 2016, n. 263 (punto 7.1, lett. a e b), in ragione della diversa tipologia di concorrente.

Per i professionisti che fanno parte del gruppo di lavoro, sono stati previsti dei requisiti specifici, articolati tra requisiti di idoneità professionale e requisiti di capacità tecnica.

Sono stati previsti quali requisiti di idoneità professionale quelli del professionista esecutore (art 24 comma 5 del Codice), del coordinatore per la sicurezza (art. 98, d.lgs. 81/2008), del geologo (art. 31, comma 8) e del professionista antincendio (art.16, d.lgs. 139/2006); sono stati considerati, quali requisiti di capacità tecnica, gli ulteriori titoli di studio/ professionali (punto 7.3 lett. k del Disciplinare) volti all'inclusione, nel cd *skill group*, di professionalità ulteriori e distinte da quelle sopra menzionate. Laddove la stazione appaltante necessiti, infatti, di ulteriori professionalità, potrà richiedere gli idonei titoli di studio/professionali tra i requisiti di capacità tecnica.

Si precisa che, richiedere una specifica professionalità quale requisito di idoneità professionale comporta che il concorrente non potrà fare ricorso all'avvalimento, in quanto trattasi di requisiti ritenuti intrinseci e propri dell'affidatario. Diversamente la richiesta di una specifica professionalità quale requisito di capacità tecnica comporta, invece, che la stessa possa essere oggetto di avvalimento, nei termini indicati

dall'art. 89, comma 1 del Codice, ossia solo se i soggetti ausiliari *«eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste»*. Pertanto, in caso di avvalimento dei requisiti di capacità tecnica è d'obbligo l'esecuzione diretta del servizio da parte del soggetto ausiliario.

Con riferimento al possesso, nel caso di raggruppamenti, del requisito relativo al giovane professionista, si precisa che quest'ultimo non deve rendere alcuna dichiarazione atteso che i suoi requisiti non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione del raggruppamento medesimo, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016. Il raggruppamento dovrà, invece, attestare la presenza del giovane professionista ai sensi del citato art. 4, mediante le dichiarazioni indicate al punto 15.3.3.

Quanto ai requisiti di capacità economico finanziaria, si ricorda l'obbligo di motivazione nel caso in cui la stazione appaltante richieda un requisito di fatturato (minimo o medio).

Circa il possesso del requisito di fatturato in capo ai raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete e GEIE, è stata prevista la piena cumulabilità in ogni tipo di raggruppamento (a prescindere dalla sua forma, verticale o orizzontale), senza vincolo di contributo da parte dei singoli partecipanti al raggruppamento (eccezion fatta per la mandataria, tenuta al vincolo del requisito maggioritario).

In alternativa al fatturato globale, è stata prevista, al pari di quanto già indicato nel bando tipo n.1, la *“copertura assicurativa contro i rischi professionali”* - ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) e della parte I, lett. a) dell'allegato XVII del Codice - che non richiede specifica motivazione.

La copertura assicurativa favorisce la concorrenza in quanto consente la partecipazione anche a quegli operatori economici che non posseggono un fatturato adeguato. In tale ottica si è ritenuto opportuno stabilire che la stazione appaltante richieda un massimale non superiore al 10 per cento del costo di costruzione dell'opera da progettare.

In caso di raggruppamento, tale requisito può essere dimostrato sommando i massimali delle polizze possedute dai singoli componenti, fermo restando che ciascun componente deve possedere un massimale proporzionalmente corrispondente (ossia nella misura richiesta dal singolo bando, ad esempio il doppio) all'importo dei servizi che esegue.

In alternativa, la mandataria del raggruppamento deve possedere una polizza per l'intero massimale richiesto, la cui copertura deve estendersi anche a tutti i componenti del raggruppamento.

Quanto ai requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiarisce che per i servizi espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di cui all'elenco di servizi (7.3 lett. i) ed ai servizi di punta (7.3 lett. j), la stazione appaltante deve tenere in considerazione tutti i servizi ultimati nel decennio ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

La fissazione di un limite temporale, peraltro ampio nella misura in cui è fissato a 10 anni, è conforme a quanto previsto nelle linee guida n. 1 ed è stato ritenuto funzionale ad assicurare l'attualità minima necessaria (anche alla luce delle continue evoluzioni tecnologiche nel settore) a garantire la partecipazione alla gara di operatori qualificati ed aggiornati.

Per quanto riguarda i requisiti tecnici, è stata prevista una diversa disciplina per i raggruppamenti orizzontali e per quelli verticali.

Nel caso di raggruppamento orizzontale, infatti, si è ammessa una cumulabilità giustificata sulla base della considerazione secondo cui le prestazioni poste in capo agli operatori raggruppati, di fatto, sono omogenee e, in ordine alle medesime, scatta una responsabilità di tipo solidale tra tutti i componenti del raggruppamento; ciò comporta una più agevole attività di direzione e coordinamento in capo alla mandataria nonché un altrettanto agevole intervento sostitutivo della medesima in forza della perfetta

solidarietà che la astringe ai soggetti raggruppati. Pertanto, per i requisiti tecnici, vale la regola della cumulabilità, a prescindere dall'obbligo di un contributo minimo da parte dei singoli. L'unica eccezione a tale regola è costituita dall'elenco dei servizi, rispetto al quale è richiesto un contributo da parte di ciascun componente del raggruppamento. Infatti, il Disciplinare, pur prevedendo che tale requisito sia posseduto nel complesso dal raggruppamento, impone che sia la mandataria (in misura maggioritaria) sia le mandanti (in qualsivoglia misura) contribuiscano a soddisfarlo.

Nel caso di raggruppamenti verticali, invece, i requisiti tecnici devono essere posseduti da mandataria e mandanti in relazione alle attività di competenza. L'unica eccezione a tale regola è costituita dal requisito relativo al personale per il quale è prevista la piena cumulabilità.

Con riferimento ai **servizi di punta**, la stazione appaltante, in relazione alla singola categoria e ID, ha facoltà di scegliere tra richiedere il possesso dei due servizi in capo ad un unico soggetto del raggruppamento oppure in capo due soggetti diversi, fermo restando il principio dell'infrazionabilità del singolo servizio.

Si è scelto di dare questa opzione in relazione al dubbio del se i due servizi di punta dovessero essere svolti entrambi dal medesimo soggetto oppure da più soggetti facenti parte del medesimo raggruppamento.

Posto che il requisito è due servizi di punta svolti nella singola categoria e ID (da ripetere per tutte le categorie e ID previste dal bando), ci si è chiesti se, in assenza di una norma specifica, il divieto di frazionamento dovesse riguardare il "requisito" oppure il "singolo servizio": nel primo caso, i due servizi devono essere entrambi svolti da un unico soggetto partecipante al raggruppamento; nel secondo caso, i due servizi ben possono essere svolti da due soggetti diversi i quali devono possedere, ciascuno, l'intero importo del singolo servizio.

Con riferimento al personale (organico medio annuo per società/consorzi e unità minime per il professionista singolo o il raggruppamento di professionisti) si segnala che è opportuno che le stazioni appaltanti richiedano, quale requisito, un numero di unità corrispondente al numero di unità di personale stimate per l'esecuzione dell'appalto.

La richiesta di un requisito in misura superiore alle unità effettivamente necessarie per l'esecuzione dell'appalto rischia di vanificare l'effetto pro-concorrenziale voluto per il professionista singolo o l'associazione di professionisti, ovvero un raggruppamento temporaneo di questi ultimi, i quali, con la fissazione di un requisito maggiore rispetto alle unità stimate per l'esecuzione, si vedrebbero costretti ad associare ulteriori professionisti non necessari all'esecuzione dell'appalto.

Alla luce di quanto sopra, le stazioni appaltanti non dovrebbero fissare un requisito di personale superiore a quello effettivamente necessario all'esecuzione dell'appalto se non nei casi in cui la fissazione di un requisito maggiore sia effettivamente funzionale alla selezione di operatori particolarmente strutturati durante l'esercizio della loro attività.

Inoltre si segnala che sulla scorta dell'indicazione da ultimo fornita risulta inapplicabile, al caso di raggruppamento tra professionisti, la regola del possesso maggioritario in capo alla mandataria del requisito delle unità minime laddove il numero richiesto coincida con il numero di professionisti raggruppati.

Con riferimento, invece, al possesso del requisito in caso di raggruppamento con natura mista (soggetti di natura societaria o consortile e professionista singolo o associazione di professionisti), si precisa che il requisito da richiedere è quello relativo all'organico medio annuo. Trattasi, infatti, di un modulo organizzativo privo dei presupposti giustificativi per beneficiare dell'eccezione pro-concorrenziale posta

con riferimento ai professionisti/raggruppamenti di professionisti cui è consentito dimostrare il requisito dell'organico medio mediante il numero di unità minime di tecnici.

Si evidenzia inoltre che, rispetto al bando tipo n. 1 (7.3 lett. i, j e k), sono state espulse le clausole relative alle **valutazioni di conformità**, in quanto tali valutazioni non possono essere rilasciate a singoli professionisti ma solo a persone giuridiche; la relativa richiesta, quale requisito di accesso alla gara, avrebbe l'effetto, pertanto, di alterare la par condicio e restringere la concorrenza.

Tuttavia, si è ritenuto di inserire il possesso delle valutazioni di conformità (relative ad esempio al sistema di gestione della qualità o al sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori, oppure alle misure di gestione ambientale) tra i criteri premianti per la valutazione dell'offerta tecnica anche in ossequio all'art. 95, comma 6 lett. a).

Le valutazioni di conformità rimangono, quali requisiti di accesso alla gara, laddove la stazione appaltante debba affidare il **servizio di verifica del progetto ai fini della validazione**. In tal caso, infatti, quest'ultima dovrà richiedere il possesso dei certificati attestanti i requisiti di cui alle Linee guida n. 1 parte VII.

Sono soggetti abilitati, oltre agli Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C (accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008), anche i soggetti di cui all'art. 46 comma 1 del Codice in possesso di certificato di qualità UNI EN ISO 9001 per le attività di verifica della progettazione delle opere, ai fini della validazione, rilasciato da un organismo accreditato (OdC) ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 secondo le disposizioni del Regolamento CE n. 765/2008.

La stazione appaltante dovrà prestare attenzione al fatto che i soggetti di cui all'art. 46, oltre a fornire il suddetto certificato di qualità, garantiscano i requisiti essenziali di indipendenza, imparzialità e competenza, in conformità con quanto previsto dall'art. 26 comma 7 del Codice che vieta ad un unico soggetto di effettuare attività di verifica, di progettazione, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori e collaudo.

I citati requisiti essenziali di indipendenza, imparzialità e competenza sono, di seguito, così, sintetizzati:

1. il soggetto certificato ha definito e documentato i requisiti di competenza per tutto il personale coinvolto nelle attività di ispezione (ispettori), inclusi i requisiti per l'istruzione, la formazione- addestramento, le conoscenze tecniche, le abilità e l'esperienza;
2. il soggetto certificato ha impiegato un sufficiente numero di ispettori, contrattualizzati, che possiedono le competenze richieste per eseguire il tipo, la gamma ed il volume delle proprie attività di ispezione;
3. il soggetto certificato ha un'organizzazione e una direzione che permette di mantenere la capacità oggettiva e la trasparenza per eseguire le proprie attività;
4. il soggetto certificato non permette alcuna pressione di tipo commerciale, finanziario o di altro genere che ne compromettano l'imparzialità;
5. il soggetto certificato identifica con continuità i rischi per la propria imparzialità, ivi comprese le relazioni del suo personale (ispettori) con i richiedenti il servizio di verifica.

Il possesso di tali ulteriori requisiti è assicurato laddove il predetto certificato di qualità UNI EN ISO 9001 riporti, nello scopo del certificato/ambito di applicazione, il richiamo al Regolamento tecnico RT 21 oppure riporti l'elenco dei requisiti essenziali descritti in quest'ultimo. In base a tale Regolamento ACCREDIA impone agli OdC che rilasciano ai soggetti di cui all'art. 46 comma 1 la certificazione di qualità di verificare anche i suddetti requisiti presso i soggetti da certificare.

In questo modo la certificazione UNI EN ISO 9001 può essere equiparata all'accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020 in quanto garantisce omogeneità nella conduzione delle attività di verifica dei progetti da parte di Organismi di ispezione accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e soggetti certificati UNI EN ISO 9001 da Organismi di certificazione accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

Tale tipo di accertamento da parte della stazione appaltante garantisce un livello di garanzia del servizio di verifica dei progetti in grado di preservare il libero gioco della concorrenza da alterazioni e squilibri connessi a comportamenti sleali posti in essere da operatori non agevolmente verificabili alla stessa stregua degli operatori nazionali.

Per quanto riguarda le società di nuova costituzione, il disciplinare, in conformità all'art. 46 comma 2 del Codice, prevede le modalità con cui le queste possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Al riguardo giova precisare (cfr. anche il parere dell'Autorità del 18/6/2009) che per "nuova società" si deve intendere quella che ha ottenuto l'attribuzione di una nuova partita IVA, ovvero del codice fiscale, mentre le variazioni dell'oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale non determinano costituzione di una nuova società.

Inoltre, in caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società, è da ritenere che la "nuova società", ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi professionali, può ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati dall'art. 46, comma 2, del Codice, sia all'esperienza pregressa delle società preesistenti purché ciò avvenga cinque anni successivi a tale costituzione.

Quanto al ricorso all'avvalimento, è stata richiamata espressamente, tra le fattispecie che lo escludono, quella contemplata al comma 4 dell'art. 89 del Codice, secondo cui le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

8. Subappalto (art. 9 Disciplinare)

Per quanto attiene agli incarichi di progettazione, diversamente da quanto accade per appalti di lavori, servizi e forniture, è previsto (art. 31 comma 8 secondo periodo del Codice) il divieto di subappalto delle prestazioni afferenti i servizi di ingegneria, ad eccezione dell'incarico per indagini geologiche geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Invero, il citato art. 31, co. 8 (che riproduce il disposto dell'art. 91, co. 2, del D.Lgs. n. 163/2006) esclude solo la relazione geologica dagli "elaborati specialistici" per i quali non vige il divieto di subappalto.

Trattandosi di una norma eccezionale che deroga al generale principio della subappaltabilità delle prestazioni, deve essere interpretata restrittivamente. Pertanto gli "elaborati specialistici" diversi dalla relazione geologica, sono sottratti al divieto di subappalto.

Nel Disciplinare, pertanto, si è previsto il divieto di subappalto nel caso in cui l'appalto comprenda esclusivamente prestazioni non subappaltabili. Si è previsto inoltre che, laddove l'appalto comprenda anche prestazioni subappaltabili di cui all'art. 31 comma 8, tali prestazioni sono subappaltabili, nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto, e devono essere indicate nell'offerta. In tal caso, per gare di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il concorrente dovrà indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori, secondo quanto già previsto dall'art. 105 del Codice.

Nel caso in cui l'appalto preveda anche la relazione geologica, la stazione appaltante impone ai concorrenti la presenza del geologo (nelle forme previste dalla parte II, par. 3.1 lett. b) delle Linee guida n. 1) inserendo nel proprio disciplinare il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) tra i requisiti di idoneità professionale.

9. Garanzia provvisoria (art. 10 Disciplinare)

Con riferimento alla garanzia provvisoria, nel disciplinare è stato previsto, in conformità con quanto previsto dall'art. 93, comma 10 del Codice, che la garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva non è dovuta nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto esclusivamente l'affidamento dei servizi di progettazione, di redazione del piano della sicurezza e coordinamento e di compiti di supporto al RUP. L'aggiudicatario dei predetti servizi deve, in ogni caso, produrre la cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

In tutti gli altri casi, ossia laddove l'appalto comprenda anche servizi diversi da quelli sopra indicati, l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria e dall'impegno del fideiussore, secondo le regole generali di cui all'art. 93 del codice.

Da notare che l'importo della garanzia provvisoria, ossia il 2% o altra percentuale di cui all'art. 93 comma 1 del Codice dell'importo a base di gara, dovrà essere calcolato al netto degli importi relativi alle attività di progettazione, di redazione del piano della sicurezza e coordinamento e di compiti di supporto al RUP, per i quali, come già detto, non deve essere presentata alcuna garanzia provvisoria.

Quanto al contenuto della polizza fideiussoria, si rammenta che l'art. 93, comma 8-*bis* del Codice, come modificato dal decreto correttivo 56/2017, stabilisce che le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 ossia agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A tale riguardo è stato adottato il d.m. 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50", che stabilisce i suddetti schemi tipo.

Tale Regolamento ha abrogato i precedenti schemi di polizza tipo contenuti nel d.m. n. 123 del 12 marzo 2004 (che trovavano la loro fonte nella l. 109/1994 e nel dpr 554/1999).

Pertanto, tutti i bandi pubblicati successivamente all'entrata in vigore di detto Regolamento (25 aprile 2018), dovranno prevedere, per la presentazione delle garanzie, il richiamo ai modelli ed agli schemi ivi allegati.

Il regolamento prevede che (art. 1, comma 2) le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero indicate unitariamente nell'unico atto, devono corrispondere in ogni caso all'importo complessivo garantito (art. 1, comma 3).

10. Contenuto della busta A -Documentazione amministrativa (art. 15 Disciplinare)

Considerato che, ai sensi dell'art. 85, comma 1 del Codice, il DGUE «è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018», sono state modificate le prescrizioni relative alla compilazione e trasmissione del DGUE, anche in conformità con quanto disposto dal comunicato del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 30 marzo 2018.

La clausola del Disciplinare-tipo tiene conto del fatto che alcune amministrazioni potrebbero non disporre di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico o di altri sistemi di gestione informatica del medesimo e, pertanto, prevede la trasmissione del DGUE elettronico su supporto informatico all'interno della busta A. Laddove, invece, la stazione appaltante possieda uno dei suddetti sistemi, dovrà aggiornare la clausola precisando le diverse modalità di trasmissione del DGUE elettronico. Tenuto conto delle indicazioni fornite nella parte I dello schema di DGUE allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, le stazioni appaltanti mettono a disposizione il modello di DGUE compilandone la parte I.

Le stazioni appaltanti, inoltre, indicano le specifiche modalità di firma, in conformità alle previsioni del CAD (d.lgs. 82/2005), che garantiscano la paternità della sottoscrizione e l'immodificabilità del documento.

Con riferimento alla busta A, sono stati precisati, per ciascuno dei tre documenti (domanda di partecipazione, DGUE elettronico, dichiarazioni integrative) le modalità di presentazione e sottoscrizione, in relazione alle diverse tipologie di soggetti concorrenti.

In particolare, la sottoscrizione è effettuata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Con riferimento agli studi associati, qualora i documenti vengano sottoscritti dal rappresentante, la stazione appaltante dovrà verificarne i poteri alla luce dello statuto o dello specifico atto di nomina.

È sempre ammesso che la sottoscrizione sia effettuata da un procuratore, in luogo del rappresentante legale.

Con riferimento all'insieme delle dichiarazioni integrative di cui al punto 15.3.1, si precisa che, nel caso di partecipazione in forma associata, i singoli soggetti associati dovranno presentare tutte o solo alcune delle medesime a seconda del ruolo svolto. Il Disciplinare indica quali dichiarazioni devono essere rese da ciascun soggetto.

Con particolare riferimento alle dichiarazioni integrative di cui al n. 2, si precisa che le medesime devono essere presentate da tutti gli operatori economici, a seconda della propria forma giuridica (anche qualora si presentino in forma associata).

Infine sono state indicate le dichiarazioni integrative che devono essere rese da ciascun subappaltatore/ausiliaria.

Si precisa, inoltre che, avendo espunto dal punto 6 del Disciplinare il riferimento all'iscrizione nella c.d. *white list* dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa nonché la clausola relativa alla richiesta di autorizzazione per gli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle *black list*, sono state altresì eliminate le relative dichiarazioni.

11. Contenuto della busta B – Offerta tecnica e criteri di aggiudicazione (artt. 16 e 18 del Disciplinare)

Lo schema di presentazione dell'offerta tecnica (cfr. punto 16 del Disciplinare e allegato n. 2) costituisce una traccia per la stazione appaltante che deve compilare il disciplinare nella parte relativa al contenuto della busta B.

Tale schema riporta i dati utili a fare emergere gli elementi oggetto di valutazione in base ai criteri motivazionali di cui al punto 18 del Disciplinare (cfr. allegato n. 1).

La standardizzazione della scheda di presentazione dell'offerta costituisce un indispensabile strumento per la corretta gestione della procedura di gara. La presentazione dell'offerta tecnica, secondo un modello che garantisca la completezza e l'eshaustività di tutte le informazioni necessarie ad una sua coerente valutazione, rispetto ai criteri motivazionali stabiliti nel bando, può essere ritenuto uno strumento idoneo a garantire trasparenza e imparzialità delle operazioni di attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica. L'esatta corrispondenza, infatti, degli elementi oggetto di valutazione dell'offerta (da descrivere e illustrare all'interno della Busta B) con i criteri motivazionali (e i relativi sub-criteri) stabiliti nel disciplinare per l'attribuzione dei punteggi, garantisce che le valutazioni siano effettuate sulla base di elementi uniformi e oggettivi, che la commissione può facilmente individuare e correttamente comparare, in modo trasparente e quindi imparziale.

Coerentemente con le previsioni contenute nelle Linee guida n. 1, con particolare riferimento a quanto previsto alla parte VI, nn. 1 e 2, il Bando tipo prevede che gli elementi tecnici di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità prezzo, siano:

- A. la professionalità e l'adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V delle citate Linee guida e dal decreto tariffe;
- B. le caratteristiche metodologiche dell'offerta;
- C. elementi premianti relativi ai criteri ambientali minimi.

La stazione appaltante, per la redazione dell'offerta tecnica, non può prescindere dal richiedere gli elementi sub A) e B) mentre ha facoltà di richiedere gli elementi di cui al punto C).

Con riferimento al **parametro A** (professionalità e adeguatezza dell'offerta) la stazione appaltante dovrà richiedere al concorrente di descrivere i servizi relativi agli interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell'affidamento svolti lungo tutto l'arco della sua vita professionale.

La stazione appaltante è, altresì, libera di specificare, se ritenuto opportuno e/o necessario, gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, in base alle proprie specifiche esigenze. Tra queste potrebbero rientrare, ad esempio, l'aver eseguito progetti che contengano l'applicazione di uno specifico CAM (Criteri Ambientali Minimi) oppure l'applicazione di protocolli di sostenibilità energetica ed ambientale.

Con riferimento al **parametro B** (caratteristiche metodologiche dell'offerta), la stazione appaltante dovrà richiedere la presentazione di una relazione nella quale il concorrente descriva le modalità di esecuzione del servizio e il gruppo di lavoro ad esso dedicato.

Si osserva che la stazione appaltante, attraverso la richiesta della suddetta relazione, non può stravolgere l'essenza della gara che è finalizzata al conferimento di un incarico di progettazione e, come tale, volta a selezionare un progettista e non un progetto. Per quest'ultimo obiettivo sussiste, infatti, il diverso istituto del concorso di progettazione. Resta ferma la possibilità, nei limiti di quanto specificato nelle stesse linee guida n. 1, di fornire soluzioni puntuali in relazione alle problematiche specifiche degli interventi ovvero descrivere soluzioni migliorative.

La stazione appaltante dovrà poi indicare le professionalità del gruppo di lavoro che saranno oggetto di valutazione.

Con riferimento al **parametro C** (elementi premianti relativi ai criteri ambientali minimi), laddove la stazione appaltante abbia previsto, al punto 18 del disciplinare, i criteri premianti di cui ai d.m. contenenti i CAM, dovrà richiedere al concorrente di fornire la documentazione indicata nei citati CAM (cfr. allegato 2 in relazione al d.m. 11 ottobre 2017).

12. Contenuto della busta C – Offerta economica (art. 17 Disciplinare)

Il punto 17 contiene le indicazioni circa il contenuto della busta “C-offerta economica”. Nella busta deve essere contenuta l’offerta economica, predisposta preferibilmente secondo il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante.

Diversamente da quanto previsto nel bando tipo n. 1, nell’offerta economica non devono essere indicati i costi della manodopera, in ragione della espressa esclusione disposta dall’art. 95, comma 10, del Codice per i servizi di natura intellettuale.

La mancata esplicitazione di tale scorporo non pregiudica il potere della stazione appaltante – in sede di valutazione di anomalia dell’offerta – di verificare l’adeguatezza dell’offerta in relazione ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16 (cfr. art. 97, comma 5, lett. d) del Codice).

Quanto poi agli oneri della sicurezza aziendale, essi sono stati espunti dal disciplinare in conformità con l’art. 95 comma 10 del Codice che li esclude per i servizi di natura intellettuale.

In ordine alla modalità di presentazione delle offerte, per ovviare al problema, che la prassi talvolta evidenzia, di offerte economiche condizionate (anche all’ottenimento del finanziamento) e plurime (a seconda se la condizioni si verifichi o meno) è stato precisato nel disciplinare, alla fine del paragrafo 17, che “non è consentito alla stazione appaltante richiedere offerte economiche condizionate soprattutto all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata (art. 24, comma 8 bis)”.

Al pari dell’offerta prezzo, è stata prevista per le gare di progettazione, la facoltà per la stazione appaltante di inserire anche l’offerta tempo. Per la caratteristica intrinseca delle prestazioni, l’offerta tempo pare applicabile ai soli affidamenti di servizi di progettazione e non alle altre tipologie di servizi, trattandosi di attività che risentono del carattere di accessoria con l’esecuzione dell’opera.

L’offerta tempo altro non è che un ulteriore criterio quantitativo (oltre all’elemento prezzo) per valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dalle Linee guida n. 1, parte VI, Par. 1.1, lett. d); non avendo lo stesso una natura economica a rigore, non è soggetto al tetto massimo, previsto per il punteggio economico dall’art. 95, comma 10-bis.

Inoltre, in ossequio al principio di separazione delle offerte (tecnica e economica) è stato precisato come anche la mancata separazione dell’offerta tempo dall’offerta tecnica costituisce causa di esclusione. In ogni caso va tenuto in considerazione l’orientamento del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, III, 3.4.2017 n. 1530), ad avviso del quale, il divieto non va inteso in senso assoluto, ben potendo nell’offerta tecnica essere inclusi singoli elementi dell’offerta economica che siano resi necessari a condizione che non consentano in alcun modo di ricostruire complessivamente quest’ultima. In analogia, tale orientamento, è da considerare valido anche con riferimento alla separazione tra offerta tempo ed offerta tecnica. Ciò anche tenuto conto del fatto che un riflesso del fattore tempo si può trovare, sotto il profilo qualitativo, nella valutazione degli elementi dell’offerta tecnica, così come proposti nell’All. 2, Criteri di valutazione dell’offerta tecnica, alla voce “Adeguatezza della proposta di articolazione temporale delle varie fasi” (Tabella B, n. 2).

Nel caso in cui la stazione appaltante preveda nel disciplinare di gara l’offerta tempo, è opportuno che la stessa inserisca nel contratto di appalto le relative penali in caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata, al fine di evitare il rischio di inadempimento contrattuale dell’aggiudicataria.

13. Criterio di aggiudicazione (art. 18 Disciplinare).

Con riguardo alle modalità di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, l'utilizzo della riparametrazione e della sequenza temporale con cui procedere a tale operazione in caso di utilizzo della soglia di sbarramento al punteggio tecnico (*rectius* la forcella di cui è menzione all'art. 95, comma 8, del Codice), onde evitare applicazioni distorte delle regole enunciate e descritte già nella nota illustrativa del Bando tipo n. 1, si precisa quanto segue.

Con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica, ai metodi di attribuzione dei coefficienti per i criteri qualitativi e quantitativi nonché al metodo per il calcolo dei punteggi, anche nel Bando tipo n. 3, si è data puntuale attuazione alle prescrizioni contenute nelle Linee guida A.N.AC n. 2/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa".

In particolare, per quanto riguarda i criteri tecnici, è previsto che si possano attribuire "punteggi tabellari" e "punteggi discrezionali" alternativi tra loro.

Per quanto riguarda la valutazione dei medesimi criteri, la stazione appaltante è del tutto libera di scegliere il criterio di attribuzione del coefficiente. Nel Disciplinare sono richiamati i metodi più usati riportati nelle linee guida dell'A.N.AC n. 2/2016: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario ovvero confronto a coppie. In quest'ultimo caso la giurisprudenza ha considerato meno stringente l'onere motivazionale (di fatto già assolto mediante l'utilizzo stesso del metodo) della valutazione operata dalla commissione giudicatrice (Cfr. *ex multis* Cons. St., Sez. III, sentenza 21 gennaio 2015 n. 205.)

Per quanto riguarda la valutazione dei criteri di natura quantitativa (prezzo e tempo) il modello riporta alcuni dei metodi di assegnazione dei coefficienti riportati nelle citate Linee guida: metodo dell'interpolazione lineare, metodo bilineare, formule non lineari, formule indipendenti. Si sottolinea che la stazione appaltante è del tutto libera di scegliere uno dei metodi indicati nelle Linee guida n. 2/2016.

In generale, si ritiene che la formula bilineare sia particolarmente indicata per alcuni servizi nei casi in cui si voglia evitare un'eccessiva competizione sul prezzo (*cf.* anche Determinazione n. 7/2011 e Bando-tipo del 26 febbraio 2014, n. 1), si tratta dei servizi *labour intensive* ovvero quelli di natura intellettuale in relazione ai quali i costi sono per lo più legati all'impiego di professionisti.

Al fine di orientare la scelta delle stazioni appaltanti, occorre evidenziare che la formula bilineare ha la caratteristica di comprimere i coefficienti assegnati all'elemento prezzo per le offerte superiori alla media dei ribassi proposti al di sopra di un coefficiente X fissato dalla stazione appaltante, individuabile in 0,80 o 0,85 o 0,90. Per diminuire l'importanza dell'elemento prezzo è necessario utilizzare un coefficiente X elevato (0,85 o 0,90), che le stesse Linee guida n. 1 suggeriscono, vista la natura intellettuale del servizio.

Anche per i servizi oggetto del Bando tipo n. 3, è stata prevista la possibilità di fissare una soglia minima di punteggio che i concorrenti devono raggiungere su uno o più criteri di valutazione ovvero sul punteggio tecnico complessivo (art. 95, comma 8). Ciò consente alla stazione appaltante di selezionare solo i concorrenti che hanno offerto soluzioni progettuali che soddisfano determinati standard di qualità. Particolare attenzione deve essere posta nella determinazione della soglia: un valore troppo basso, infatti, potrebbe vanificarne gli effetti, mentre un valore troppo alto potrebbe portare all'esclusione di offerte tecniche adeguate.

Come più volte sottolineato dall'Autorità, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, qualora nel singolo criterio nessun concorrente abbia raggiunto il massimo del punteggio previsto nel bando di gara, si ricorda l'opportunità di procedere alla c.d. "riparametrazione". La riparametrazione sul singolo

criterio consente di ottenere il punteggio massimo in relazione al medesimo, così come avviene per i criteri quantitativi, e di premiare, quindi la reale miglior qualità laddove veramente offerta, evitando di compensare carenze in alcune parti dell'offerta con pregi in altre, come avviene nel caso di doppia riparametrazione. Quest'ultima tuttavia è stata suggerita dal Consiglio di Stato che ha tenuto a precisare che la riparametrazione non è un obbligo che possa farsi discendere da nessuna norma e non può essere imposta dalla Linea guida ma esclusivamente prevista negli atti di gara, quale frutto di una valutazione discrezionale dell'amministrazione (Consiglio di Stato, parere 2 agosto 2016, n. 1767; Cons. Stato, Sez. III, 24 ottobre 2017, n. 4903).

È rimesso, pertanto, alla discrezionalità delle singole stazioni appaltanti prevedere nei loro bandi di gara la riparametrazione dei singoli punteggi tecnici ed eventualmente anche del punteggio tecnico complessivo. Laddove non siano previste modalità/formule che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo, la riparametrazione potrà essere utilizzata anche per i criteri di natura quantitativa (Linee guida n. 2/2016).

L'opportunità della riparametrazione assolve all'esigenza di garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo e i singoli elementi che compongono la qualità in modo che, in relazione a tutte le componenti, l'offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte (*cf.* Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3716). Al riguardo, si evidenzia che qualora la stazione appaltante inserisca una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, la riparametrazione deve essere effettuata su tutti i concorrenti, prima dell'applicazione della soglia di sbarramento.

Analogamente, in coerenza con quanto previsto nelle Linee guida n. 2/2016, la riparametrazione andrà effettuata prima di determinare la soglia di anomalia.

Qualora il bando di gara preveda sia una soglia di sbarramento al punteggio tecnico su uno o più sub criteri, sia la riparametrazione, la successione delle operazioni di gara dovrebbe, pertanto, essere la seguente:

- 1) valutazione delle offerte tecniche e assegnazione del relativo punteggio;
- 2) prima riparametrazione sui singoli criteri;
- 3) eventuale seconda riparametrazione, se prevista nel bando, sul punteggio tecnico complessivo;
- 4) esclusione di eventuali offerte che non superano la soglia di sbarramento al punteggio tecnico fissato su uno o più criteri/sub criteri, o sul punteggio complessivo;
- 5) assegnazione del punteggio alle offerte economiche;
- 6) calcolo della soglia di anomalia;
- 7) verifica delle eventuali offerte che superano la soglia di anomalia o individuate ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice ed eventuale esclusione di offerte ritenute anomale;
- 8) formazione della graduatoria di gara;
- 9) proposta di aggiudicazione.

In assenza di soglie di sbarramento, la sequenza delle operazioni è la stessa senza la fase *sub* 4).

Con riferimento alle difficoltà applicative che possono derivare nel caso di esclusione di concorrenti successivamente all'apertura delle offerte tecniche o economiche ed all'attribuzione dei conseguenti punteggi, anche per il Bando tipo 3, valgono le precisazioni contenute nella nota illustrativa del Bando tipo n. 1, di seguito riportate.

La riparametrazione, come le formule di attribuzione di punteggi basati su medie, ivi compreso lo stesso confronto a coppie, pone il problema dell'eventuale ricalcolo del punteggio nel caso di esclusione di un concorrente (per carenza dei requisiti, per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta) in una fase in cui la graduatoria di merito è già stata redatta. Al riguardo è da ritenere possibile l'applicazione estensiva dell'articolo 95, comma 15 del Codice, in quanto norma espressiva di un principio generale di celerità e certezza della definizione del procedimento di gara. In tal senso si è espresso, da ultimo, il Consiglio di Stato, sez. V, con decisione n. 847 del 26 gennaio 2017 ha chiarito che *“il principio dell'immodificabilità della graduatoria e di irrilevanza delle sopravvenienze (pur se determinate da vicende giudiziarie) ... [assume] valenza generale e [mira] all'obiettivo (probabilmente opinabile, ma costituente esercizio di interpositio legislatoris in via di principio insuscettibile di scrutinio in sede giudiziale) di assicurare stabilità agli esiti finali dei procedimenti di gara”*.

Di contro, il TAR Milano, con sentenza n. 1861 del 21 settembre 2017 sembra propendere per una lettura restrittiva della medesima norma, considerando che essa *“ha un ambito di applicazione specifico, riferendosi alle “medie della procedura” ed alla “soglia di anomalia delle offerte”, sicché solo questi valori sono insensibili alle variazioni intervenute nella compagine dei concorrenti per effetto di interventi giurisdizionali”*. Pertanto, laddove non sussistano valori medi da tenere fermi, *“si dovrebbe applicare ex novo la formula in relazione al valore delle offerte rimaste in gara”*.

Alla luce dei diversi orientamenti esposti, la stazione appaltante potrebbe, facendo leva sulla natura di *lex specialis* del bando, optare per una o per l'altra soluzione, in ogni caso formulando una clausola chiara ed univoca in merito alle modalità per il caso di esclusione/riammissione successiva alla fase di cui all'art. 95, comma 15 del Codice.

La stazione appaltante completa le tabelle di cui al punto 18 del Disciplinare in relazione ai criteri prescelti per la valutazione dell'offerta tecnica, sulla base degli esempi forniti nell'allegato n. 1 e nelle Linee guida n. 1.

La stazione appaltante potrà declinare i sub-elementi connessi agli elementi citati a seconda delle specifiche esigenze del caso, facendo leva su quelli più consoni all'interesse perseguito con l'affidamento che intende porre in essere. Ciò comporta la possibile diversa modulazione delle schede A e B, contenute nell'allegato 1, mediante l'utilizzo parziale dei sub-elementi ivi descritti, ovvero l'integrazione dei medesimi con ulteriori sub-elementi, a condizione che gli stessi siano non solo funzionali all'illustrazione delle caratteristiche metodologiche dell'offerta come della professionalità e adeguatezza della medesima ma anche coerenti con i criteri motivazionali illustrati nella richiamate Linee guida n. 1, parte VI, n. 2.

Con riferimento al **parametro A** (professionalità e adeguatezza dell'offerta) le Linee guida n. 1 prevedono che, per stimare il livello di specifica professionalità del concorrente, la stazione appaltante valuti i servizi descritti dal concorrente e relativi ad interventi dal medesimo ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell'affidamento, svolti lungo tutto l'arco della sua vita professionale.

La stazione appaltante attribuirà un maggior punteggio al concorrente che ha svolto servizi di ingegneria e architettura che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che essa stessa persegue (cfr. parte IV punto 2.2 delle Linee guida n. 1). Ciò al fine di valutare nella gara in corso se il progettista ha precedentemente maturato un'esperienza che gli consente di svolgere al meglio l'incarico da affidare.

Si evidenzia che è stato pertanto eliminato il limite dei dieci anni che era stato inserito nella bozza di consultazione. La scelta, sollecitata da più *Stakeholders*, deriva anche dalla considerazione secondo cui

eventuali rischi di presentazione in offerta di esperienze “obsolete”, in quanto troppo risalenti nel tempo della vita professionale del concorrente – contrariamente a quanto avviene in tema di requisiti di accesso alla gara – possono essere agevolmente superati in sede di valutazione. Ciò, attribuendo, se del caso, un minor punteggio a quei curricula meno soddisfacenti in relazione ai criteri di cui ai punti 1.1 e 1.2, dell'allegato 1, parametro A.

Con riguardo all'articolazione dei criteri di valutazione per quanto attiene al **parametro B** (caratteristiche metodologiche dell'offerta), e specificamente alla richiesta di certificazioni (qualità, gestione ambientale, salute e sicurezza dei lavoratori), nel dettare la relativa disciplina nei singoli bandi di gara, si dovrà tener conto del fatto che le suddette certificazioni possono comportare un incremento dei costi per la partecipazione alla gara oltre ad una penalizzazione per talune categorie di operatori cui non è consentito ottenerle.

Nel dover contemperare l'esigenza di ottemperare alla previsione normativa (art. 95, comma 6 del Codice), che consente di valorizzare, nell'ambito dell'offerta tecnica, le certificazioni citate, da un lato, e l'esigenza di concorrenza e di massima partecipazione alla gara, dall'altro, è opportuno che il punteggio attribuito a tale aspetto sia di portata contenuta.

Quanto al **parametro C** (elementi premianti relativi ai criteri ambientali minimi), si osserva che, in base alle prescrizioni dell'art. 34, comma 2, in combinato disposto con l'art. 95, comma 6, l'utilizzo di criteri premianti che attengano agli aspetti ambientali è opzionale.

Qualora tuttavia la stazione appaltante optasse per un loro utilizzo, è obbligata, per gli appalti rientranti nell'ambito di applicazione dei CAM, a tenere in considerazione i criteri premiali descritti nei relativi decreti.

Per gli appalti rientranti nell'ambito di applicazione del d.m. 11 ottobre 2017, i CAM riguardano la capacità dei progettisti e il miglioramento prestazionale del progetto (rispettivamente nn. 1 e 2 dell'allegato 1 che riportano i criteri 2.6.1 e 2.6.2 del d.m. citato).

Con riferimento alla capacità tecnica dei progettisti, il Ministero dell'Ambiente ha chiarito che *«per professionista accreditato s'intende un professionista che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale, accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – “Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons”, e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc). Tali professionisti, in via esemplificativa, possono essere: LEED AP, WELL AP, BREEAM AP, etc. La stazione appaltante potrà verificare il requisito richiedendo lo specifico certificato di accreditamento ISO/IEC 17024 del suddetto Organismo»* (cfr. faq al d.m. 11 ottobre 2017, punto 2.6.1).

In relazione al miglioramento prestazionale del progetto, quest'ultimo si sostanzia nell'offerta, da parte del concorrente, di prestazioni superiori per alcuni o tutti i CAM di base, esplicitate in una relazione tecnica. Tale criterio può essere richiesto dalla stazione appaltante solo ove la medesima fornisca documentazione di gara con un livello di approfondimento che consenta di proporre eventuali e concreti miglioramenti e non una mera elencazione di principi teorici.

14. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto (art. 23 Disciplinare)

Il Disciplinare regola gli adempimenti necessari ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto e della successiva stipula del contratto e fa espresso rinvio alle disposizioni (art. 85 e art. 86) che prescrivono, al potenziale

aggiudicatario, di presentare la documentazione a comprova dell'assenza delle cause di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione (rispettivamente: requisiti generali e speciali).

A differenza di quanto prescritto dal bando n. 1, si specifica quanto segue:

Copertura assicurativa

Si rammenta che, con l'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, non è più richiesta all'aggiudicatario la specifica copertura assicurativa di cui all'art. 111 del d.lgs 163/2006 e all'art. 269 del d.p.r. 207/2010 (già polizza Merloni).

Tale polizza prevedeva la copertura della responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato, a carico della stazione appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Il progettista, al momento della stipula del contratto, doveva presentare un impegno da parte di una società assicurativa a rilasciare la predetta polizza con specifico riferimento ai lavori progettati, con decorrenza dalla data di inizio dei lavori e termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il citato articolo 111 indicava, inoltre, il massimale della medesima proporzionale all'importo dei lavori progettati.

Tuttavia, con l'entrata in vigore dell'art. 3, co. 5 lett. e) del d.l. 13 agosto 2011 n. 138 conv. in l. 148/2011, è stato introdotto l'obbligo, per tutti i professionisti, di stipulare un'assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale. Analogamente, l'art. 24, comma 4 del vigente Codice impone ai professionisti di munirsi di apposita copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Tuttavia, tenuto conto della responsabilità del progettista di cui all'art. 106, commi 9 e 10, la polizza di cui all'art. 24, comma 4 del Codice deve coprire *“anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato, a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi”* (cfr. Linee guida n. 1, par. II, punto 4).

Le stazioni appaltanti, di conseguenza, al momento della stipula del contratto, verificano che la copertura presentata dal contraente copra anche i suddetti rischi.

Spese di pubblicazione

Con riferimento alle spese di pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, è stato segnalato che le stazioni appaltanti richiedono all'aggiudicatario dell'appalto il rimborso delle spese di pubblicazione contenenti non solo il costo vivo della pubblicità, ma anche il costo dell'intermediazione del concessionario.

Visto che l'art. 216, comma 11 del Codice ed il decreto MIT del 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), prevedono il rimborso solo delle “spese di pubblicazione” e non anche il costo del servizio della concessionaria, si è ritenuto di chiarire ulteriormente - anche rispetto ai bandi tipo nn. 1 e 2- che sono escluse dal rimborso, le spese sostenute dalle stazioni appaltanti per il servizio di intermediazione del concessionario di pubblicità.

Inoltre, quando le stazioni appaltanti comunicano all'aggiudicatario l'importo effettivo delle spese sostenute per la pubblicazione del bando (che potrebbe essere diverso da quello presunto indicato nel bando), è necessario che forniscano anche gli opportuni giustificativi (ad es. fatture emesse dai quotidiani). E' stata ulteriormente segnalata da più parti anche la necessità di non onerare l'aggiudicatario del pagamento delle spese di pubblicazione del bando entro sessanta giorni dall'aggiudicazione ma consentire allo stesso di rimborsare l'importo dovuto attraverso trattenute sui progressivi pagamenti.

Tale indicazione, seppur condivisibile, non risulta al momento accoglibile, atteso che la norma attualmente vigente (art. 216, comma 11 del codice) prevede che il rimborso avvenga entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Tuttavia, la stazione appaltante può prevedere una rateizzazione dell'importo dovuto a titolo di rimborso nel limite dei sessanta giorni.

15. Clausola sociale.

È stata eliminata la clausola sociale in quanto l'art. 50 del Codice la esclude per i servizi di natura intellettuale.